

Allegato sub A)



COMUNE di PISA

DIREZIONE 14

PROGRAMMAZIONE LL.PP. – EDILIZIA PUBBLICA – ATTIVITA' PRODUTTIVE

AVVISO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE ALIMENTARE SUL DEMANIO MARITTIMO DI CALAMBRONE E MARINA DI PISA PER LA STAGIONE BALNEARE, FINO AL 30 SETTEMBRE 2020

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il vigente Piano per il commercio su aree pubbliche, approvato con Delibera Consiliare n. 49 del 12.10.2001 e modificato con Delibera Consiliare n. 18 del 19/04/2018;

- la Legge Regionale n. 16 del 16 aprile 2019, (Nuove disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifiche alla l.r. 62/2018.), pubblicata sul B.U.R.T. n. 19, parte prima, del 19/04/2019 ed entrata in vigore il 20/04/2019, che ha modificato la Legge Regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), in particolare quanto previsto dal Capo V del Titolo II che regola il commercio su aree pubbliche e art. 129 "Decorrenza e disposizioni transitorie"

-l'art. 33 Regolamento Comunale "Divieto dell'esercizio di commercio itinerante", in particolare i commi 1 e 2;

-Gli indirizzi impartiti dall'amministrazione relativamente al numero dei nulla osta da rilasciare, alla loro tipologia, alla riserva per i giovani imprenditori in analogia a quanto prevede la legge regionale e alle aree demaniali soggette /interdette al commercio itinerante sul demanio marittimo comunale.

Le disposizioni nazionale, regionali e comunali vigenti sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

In esecuzione dei provvedimento n. DD-14/489 del 4 giugno 2020

rende noto quanto segue

si dà luogo alla procedura per la formazione di una graduatoria per il rilascio di 7 nulla osta temporanei per la vendita itinerante di natura alimentare sulle aree del demanio marittimo site nelle frazioni di Marina di Pisa e Calambrone. L'esercizio dell'attività è previsto dall'ottenimento del nulla osta, che sarà rilasciato entro la fine di giugno compatibilmente con l'espletamento della presente procedura ad evidenza pubblica e, comunque, non oltre la fine di giugno, fino alla fine della stagione balneare come in oggetto. In analogia con quanto previsto dall'art. 37 comma 3 della LR 62/2018, come modificata dalla LR 19/2019 per l'assegnazione di posteggi, sono riservati 3

nulla osta a favore di imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai 35 (trentacinque) anni (in caso di soci vale l'età media);.

Art. 1

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla selezione solo i soggetti che:
 - a) sono in possesso del titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche itinerante;
 - b) sono in regola con gli adempimenti contributivi presso gli enti previdenziali, conformemente a quanto previsto dall'articolo 44 della L.RT 62/2018, come modificata dalla L.RT 19/2019.

Art. 2

Modalità di presentazione delle domande

1. Per essere ammessi a partecipare alla selezione i soggetti interessati devono compilare la domanda utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente bando sotto la lettera sub A/1) e apponendo una marca da bollo da € 16,00;
2. la domanda deve essere inoltrata, a pena di esclusione dalla procedura, entro le **ore 12:00 DI VENERDI' 19 GIUGNO 2020** mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it, nel qual caso l'accettazione deve avere un orario pari o inferiore al termine stabilito;
3. le domande pervenute oltre il termine indicato al comma 2, anche se per cause di forza maggiore, non sono ammesse alla procedura
- 4) Nel caso in cui la presentazione della domanda dovesse avvenire ad opera di un intermediario, la stessa dovrà essere, pena la non ammissione alla procedura, sottoscritta olograficamente dall'istante, accompagnata da procura di firma sottoscritta dallo stesso e tutta la documentazione trasmessa dovrà essere sottoscritta digitalmente dall'intermediario.

Art. 3

Cause di esclusione e di rigetto della domanda

1. Costituiscono cause di esclusione e rigetto della domanda:
 - a) La mancata dichiarazione circa il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 11 e 12 Legge regionale Toscana n. 62/2018 come modificata dalla Legge Regionale n. 16 del 16 aprile 2019 (sulla domanda deve essere barrata l'apposita casella relativa ai requisiti di onorabilità e compilati i moduli con l'elenco analitico dei citati requisiti da tutti i soggetti pertinenti Quadri 1 e 2). Si ricorda che ai sensi dei succitati articoli della L.R. in caso di società, associazioni od organismi collettivi i **requisiti di onorabilità** di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11 devono essere posseduti e dichiarati dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale. I **requisiti professionali** di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12, sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale
 - b) La mancata indicazione degli estremi de titolo abilitativo (Scia/Dia/Licenza) che consente la partecipazione, comprensiva di quanto richiesto in ordine alla notifica sanitaria come previsto al punto 6 dell'allegato A1) modulo di domanda;
 - c) In caso di cittadini extracomunitari, la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento in cui si dichiara il possesso della documentazione che consente il soggiorno sul

territorio nazionale in base alle normative vigenti per i cittadini extracomunitari o copia della richiesta di rinnovo;

- d) La mancanza della firma dell'istante e il mancato rispetto in caso di procura di quanto previsto all'art. 2 comma 4;
- e) La mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento d'identità. Questo adempimento è obbligatorio, nel caso di società, per tutti i soci e/o amministratori;
- f) Esito negativo della verifica di regolarità contributiva, tramite codice fiscale/partita iva;
- g) Arrivo oltre le ore 12:00 del 19 GIUGNO 2020

Art. 4

Criteri per la formazione della graduatoria

1. La graduatoria viene formata riservando 3 nulla osta a favore di giovani di età inferiore ai 35 anni, in ordine d'età. In caso di società, la riserva opera se la maggioranza dei soci abbia età inferiore ai trentacinque anni, con riferimento all'età media degli stessi.
2. La graduatoria per i restanti 4 nulla osta viene formata sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) Maggiore anzianità di esercizio dell'impresa nel settore del commercio su aree pubbliche, effettuata comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione;
 - b) in caso di parità, ordine cronologico di presentazione riferito alla data di protocollazione della domanda;

Art. 5

Pubblicazione della graduatoria

1. La graduatoria viene approvata con determinazione dirigenziale, resa pubblica sulla rete civica comunale al sito: www.comune.pisa.it nella sezione: "BANDI DI GARA E ALTRI BANDI".
2. Quanto sopra costituisce l'unica valida forma di pubblicità, non essendo prevista comunicazione personale.

Art. 6

Condizioni per l'esercizio dell'attività

I luoghi adibiti alla vendita itinerante sono unicamente gli arenili del Comune di Pisa; è vietato l'utilizzo di qualsiasi mezzo di trasporto, anche non a motore, pertanto l'unica modalità di vendita è a piedi. E' consentito comunque l'uso di un supporto/piccola struttura a mano per facilitare il trasporto delle merci. Ad ogni operatore, ditta individuale o società, viene rilasciato dall'Ufficio Demanio un solo nulla osta.

L'attività deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali, regionali e comunali relative alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 e del protocollo di sicurezza anti-contagio, in particolare, nel rispetto del disciplinare allegato 1).

:

Si precisa che qualora dovessero intervenire ulteriori disposizioni in merito alle misure e modalità di svolgimento di tale attività nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il ritiro del nulla osta, il titolare dovrà conformarsi a quanto previsto dalla normativa, (ivi comprese direttive ministeriali, documenti tecnici rilasciati dalle autorità competenti, protocolli, raccomandazioni, ecc.) vigenti al momento del ritiro del titolo, eventualmente presentando idonea documentazione a supporto delle necessarie verifiche.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD): in riferimento alle modalità di trattamento si rinvia all'informativa pubblicata contestualmente al presente avviso, e per per maggiori informazioni visionando la scheda generale <https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html>

Art. 8

Responsabile procedimento - Informazioni

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 si informa che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Brugioni, responsabile P.O. Commercio su aree pubbliche che può essere contattata per informazioni al numero telefonico 050/910357.

Art. 9


Disposizioni finali

1. Il Comune di Pisa si riserva, qualora ne ravvisi l'opportunità, di modificare o revocare il presente avviso, a suo insindacabile giudizio.
2. Del presente bando con i relativi allegati viene data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Pisa e pubblicazione sul sito internet del Comune di Pisa nella sezione: "BANDI DI GARA E ALTRI BANDI".
3. Il presente atto amministrativo può essere impugnato con ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 120 C.P.A..

IL DIRIGENTE
Arch. Marco Guerrazzi

Allegato sub A1)

Pec: comune.pisa@postacert.toscana.it



Al Comune di Pisa

Ufficio U.R.P .
Piazza XX Settembre, angolo Lungarno Galilei
56125 Pisa.

Oggetto: **DOMANDA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA PER LA VENDITA ITINERANTE SUL DEMANIO MARITTIMO DA LUGLIO 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020.**

Il/La sottoscritto/a _____
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti,
così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del
medesimo D.P.R.445/2000, e s.m.i.

DICHIARA

Di essere nato/a a _____ il _____ residente a
_____ Via/P.zza _____, n. _____ CF _____
cellulare _____, e-mail _____; iscritto alla CCIAA
di _____, n. Reg. Imprese _____, in data _____;

- quale titolare di ditta individuale _____
- quale legale rappresentante della società _____ con
sede legale in _____ Via/P.zza _____ (codice fiscale
e partita iva _____) i cui altri soci o amministratori e preposti
all'hanno compilato il quadro "1" relativo ai requisiti di onorabilità, allegato alla presente
domanda nonché presentato, insieme al/alla sottoscritto/a, copia di valido documento di identità;

CHIEDE

il rilascio del nulla osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante **alimentare** su aree
demaniali marittime per la stagione balneare 2020 fino al 30 settembre;

- settore alimentare
in particolare di

- di essere ammesso a beneficiare della riserva per gli imprenditori di età inferiore a trentacinque
anni;

A TAL FINE, DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

1) di essere cittadino italiano o comunitario;

oppure

2) di essere cittadino extracomunitario in possesso di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente per _____ n. _____ rilasciato da _____ il _____ con validità fino al _____;

3) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità e professionalità** di cui agli artt. 11 e 12 L.RT 68 come modificata dalla L.RT 16/2019 come da specifiche dichiarazioni allegate (quadri 1 e 2)

4) di essere in possesso del titolo abilitativo (Scia/Dia/Licenza) n. _____ per il commercio su area pubblica rilasciata dal Comune di _____ in data _____ ;

oppure

di aver presentato in data _____ regolare e completa comunicazione di subingresso al Comune di _____ a (dante causa) _____ già titolare di autorizzazione n. _____ rilasciata dal Comune di _____

5) di essere iscritto, quale operatore commerciale itinerante su aree pubbliche, dal _____ al n. _____ del R.I. (ex Registro Ditte) tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____ e che la data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dallo stesso, è riconducibile alla data _____

- 6) di presentare in allegato DIA NOTIFICA oltre a copia ricevuta di pagamento diritti istruttoria ASL;
oppure
di essere in possesso di autorizzazione sanitaria n. _____ rilasciata da _____ il _____;
oppure
di aver già presentato in data _____ DIA-NOTIFICA ai sensi del Regolamento C.E. 852/04 al Comune di _____;
- 7) di essere in regola con i versamenti contributivi
- 8) di aver preso visione del bando di concorso in oggetto e di accettarne le condizioni;
- 9) di essere a conoscenza che l'esercizio del commercio itinerante su aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta rilasciato dalla Direzione 4 , P.O. Ufficio Espropri e Demanio Marittimo del Comune di Pisa e dovrà essere esercitato senza l'utilizzo di alcun mezzo di trasporto della merce, anche non a motore, (è consentito comunque l'uso di un supporto/piccola struttura a mano per facilitare il trasporto delle merci) e solo sugli arenili di **Marina di Pisa e Calambrone**;
- 10) di svolgere l'attività nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti relative alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 e del disciplinare anti-contagio allegato al presente bando, impegnandosi ad adeguarsi alle misure emanande in materia;
- 11) **recapito pec** valido ai fini di ricevere ogni comunicazione relativa all'istanza (se l'interessato non possiede una casella pec, può indicare quella di soggetto al quale sia stata conferita la procura speciale alla trasmissione della documentazione inerente la presente procedura);

Allegati Obbligatori:

- a) copia di valido documento di identità (nel caso di società, obbligatorio anche per i soci);
b) copia di idoneo documento che consente la permanenza sul territorio nazionale in base alla normativa vigente per i cittadini extracomunitari
c) copia DIA NOTIFICA con allegata copia ricevuta pagamento diritti istruttoria Asl

Allegati Facoltativi:

- a) copia visura camerale di iscrizione nel Registro Imprese;
b) copia dell'autorizzazione/scia/dia di cui è titolare;

Data _____

Firma _____

Cognome _____ Nome _____
C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | data di nascita ____/____/____ cittadinanza _____
_____ sesso: M F
Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____
Residenza: _____ Comune _____ Via, piazza, ecc. _____ n. _____
CAP _____, in qualità di _____

VISTO L'ART. 11 L.RT 68 come modificata dalla L.RT 16/2019 CHE RECITA:

Art. 11
Requisiti di onorabilità

1. Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali di cui all'articolo 1:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza;
- g) coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.

2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.).

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art.11 L.RT 68 commi da 1 a 4 come modificata dalla L.RT 16/2019

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art.75 del medesimo D.P.R.445/2000 e s.i.m.

Data _____

Firma _____

QUADRO 2 – REQUISITI PROFESSIONALI .

(la dichiarazione deve essere resa dai soggetti di cui all'art. 12 comma 4 sotto riportato)

Cognome _____	Nome _____					
C.F.	data	di	nascita	/	/	cittadinanza
sesso: M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>						
Luogo di nascita: Stato _____		Provincia _____		Comune _____		
Residenza: _____		Comune _____		Via, piazza, ecc. _____		
, CAP _____		in qualità di _____				

VISTO L'ART. 12 LRT 68 come modificata dalla LRT 16/2019 CHE RECITA:

Art. 12

Requisiti professionali

1. *L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

a) *avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;*

b) *avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;*

c) *essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.*

2. *Costituisce requisito valido ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di cui al comma 1, anche l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per le tabelle rientranti nel settore alimentare, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o per la sezione speciale imprese turistiche oppure il superamento dell'esame di idoneità o la frequenza con esito positivo del corso abilitante per l'iscrizione al REC, anche senza la successiva iscrizione in tale registro.*

3. *I requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 non sono richiesti per la vendita di pastigliaggi e bevande non alcoliche preconfezionate, esclusi il latte e i suoi derivati, qualora tale vendita abbia carattere residuale rispetto all'attività prevalente, determinata in relazione al volume di affari, fermo restando il rispetto delle norme igienico-sanitarie relative ai locali e alle attrezzature utilizzate e la corretta conservazione dei prodotti.*

4. *Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.*

5. *La Regione, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) definisce, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui al comma 1, lettera a), e dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività.*

DICHIARA

Di essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 12 LRT 62/2018 come modificata dalla LRT 19/2019, ovvero **di almeno uno dei seguenti requisiti** (specificare il requisito pertinente conseguito indicati ai commi 1 e 2):

Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art.75 del medesimo D.P.R.445/2000 e s.i.m.

Data _____

Firma _____

